

Rassegna stampa del

5 Novembre 2012



L'Emilia-Romagna testa la white list obbligatoria

Iscrizione necessaria per i lavori post terremoto

PAGINA A CURA DI
Andrea Blondi

La possibilità c'era, prevista dal decreto legge 174 ("Enti locali") del 10 ottobre. La Regione Emilia-Romagna non ha atteso la conversione in legge per passare ai fatti. Il risultato è l'ampliamento dell'elenco dei settori le cui imprese, per potersi sedere al tavolo della ricostruzione, devono quantomeno aver presentato alle prefetture domanda d'iscrizione alle "white list".

E così accanto ai fornitori di calcestruzzi, piuttosto che alle imprese di movimento terra o a quelle di forniture di ferro lavorato (in generale le attività della filiera edile già messe nero su bianco dalla direttiva Maroni del 23 giugno 2010), tra le aziende che devono dimostrare di non essere in odor di mafia finiscono anche quelle nei settori dei macchinari, dei beni strumentali, degli arredi, piuttosto che le imprese stesse di costruzione che, per esempio, forniscono moduli abitativi o fanno «attività di restauro e ripristino e risanamento di edifici pubblici» oppure quelle che si occupano di «opere di urbanizzazione primaria e secondaria».

Tutto ruota attorno all'ordinanza 63 del 25 ottobre scorso, emanata dal presidente della Regione Vasco Errani in qualità di commissario delegato. Un atto che rappresenta senz'altro un unicum. Per rendere meglio l'idea, basti pensare che a livello nazionale neanche una settima-

na fa – il 31 ottobre – dopo un lungo battage la Camera ha approvato in via definitiva la legge anticorruzione (si veda anche l'intervista in pagina), la quale prevede l'istituzione, presso le prefetture, tenute poi ai controlli, di white list, intese come «elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa». La stessa norma tuttavia non prevede obbligo d'iscrizione, lasciando il ruolo di "sirena tentatrice" alla maggiore semplificazione, con l'esenzione, per le aziende in

I TIMORI

Per gli industriali le criticità dell'ordinanza Errani sono legate all'ampio raggio delle attività sottoposte alle nuove regole

elenco, dal presentare la documentazione antimafia. La partenza non sarà neanche immediata: servirà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni, per definire modalità di istituzione e aggiornamento degli elenchi.

Riguardo alle terre colpite dalle scosse di terremoto del 20 e 29 maggio scorso, la normativa sulle white list (previste già in Abruzzo come per l'Expo di Milano, ma sempre in maniera facoltativa) aveva già fatto un passo in avanti. La legge 122 – che ha con-

vertito il decreto 74 dello scorso 6 giugno – all'articolo 5-bis parla esplicitamente delle white list di imprese «cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione», segnalando otto comparti a maggiore rischio di infiltrazione da parte della criminalità.

Per evitare qualsiasi problema di interpretazione un'ulteriore modifica è arrivata con il dl 174 che aggiunge che «per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione» alle white list. In più il decreto aggiunge ai comparti anche gli ulteriori «individuati per ogni singola Regione con ordinanza in qualità di commissario delegato». Per Gabriele Buia, presidente dell'Ance Emilia-Romagna, l'obbligatorietà di iscrizione alle white list «è positiva, perché come imprese di costruzione siamo più tutelati nella scelta dei nostri fornitori».

Se su questo l'accordo è più o meno unanime, i dubbi arrivano poi sulla successiva ordinanza 63 e all'estensione del campo di applicazione. Con casi che potrebbero anche risultare di difficile gestione. Per esempio, proprio sulle imprese produttrici di macchinari e le cui forniture rientrano nell'affaire della ricostruzione post sisma che potrebbero, come spesso accade, non essere italiane. Secondo l'ordinanza però anche loro sono tenute a presen-

tare, alle prefetture competenti e tenute ai controlli (Bologna, Modena, Reggio Emilia o Ferrara) domanda di iscrizione alla white list. C'è poi da considerare il fattore dei tempi di fornitura, che potrebbe inevitabilmente dilatarsi. «Stiamo ancora valutando gli effetti che questa nuova disposizione introdotta dalla Regione Emilia-Romagna potrà avere sulle imprese», afferma Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria Emilia-Romagna. «Siamo perplessi, c'è il rischio concreto – aggiunge – di mettere in difficoltà le aziende e rendere più lungo e complesso il percorso di piena ripresa delle attività».

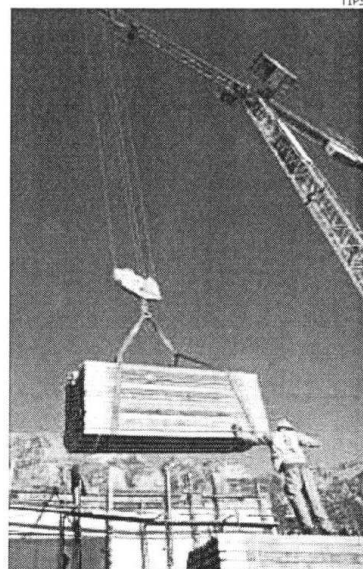
Di certo l'ordinanza dimostra d'altro canto quanta preoccupazione ci sia in Regione sui rischi legati alla spartizione di una torta da 6 miliardi di euro (domande di contributo possibili dal 15 novembre). «Crisi economica e necessità di ricostruire – dice Gian Carlo Muzzarelli, assessore regionale alle Attività produttive – sono fattori che possono fare gola alle mafie e aprire loro il terreno: del resto, non è certo una novità che le ricche e produttive regioni del nord rappresentino un bersaglio per le infiltrazioni. Noi abbiamo voluto mettere subito il freno, a partire da leggi precedenti e indipendenti dal terremoto, come la 11 del 2010 e la 3 del 2011, facendo capire che in Emilia-Romagna per loro non c'è posto».

 @An_Bion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il percorso normativo

TIPS



LEGGE 122/2012

La legge 122 del 1° agosto, che ha convertito il decreto 74 del 6 giugno, emanato a seguito del terremoto dello scorso maggio, prevedeva all'articolo 5-bis l'istituzione di white list presso le prefetture, dove iscrivere imprese della filiera edile, appartenenti a 8 comparti ben segnalati, «non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa»

POST TERREMOTO

1 agosto

DL 174/2012

Il decreto legge 174 del 10 ottobre scorso (il cosiddetto "Enti locali") va a modificare l'articolo 5-bis della legge 122/2012, indicando esplicitamente l'obbligo, per le imprese appartenenti agli otto comparti segnalati nella legge 122 di aver almeno presentato nelle prefetture interessate la domanda di iscrizione alle white list

GIRO DI VITE

10 ottobre

L. ANTICORRUZIONE

La legge anticorruzione prevede la creazione di elenchi, in tutte le prefetture d'Italia, nei quali inserire le imprese al riparo da sospetti di infiltrazione mafiosa. Il vantaggio per le imprese saranno le semplificazioni negli adempimenti antimafia. Ma per le aziende non è prevista alcuna obbligatorietà di iscrizione

LA NORMA NAZIONALE

31 ottobre

INTERVISTA : Paolo Buzzetti : Presidente Ance

«Ci sono margini per migliorare»

«Non bisogna dimenticare il punto di partenza, che è quello di una normativa dalla storia estremamente travagliata».

Paolo Buzzetti, 56 anni, presidente nazionale dei costruttori edili dell'Ance, ci tiene a premettere che comunque un risultato positivo è stato raggiunto con la nuova legge anticorruzione varata in via definitiva dalla Camera il 31 ottobre. «È passato un principio importante, ma sulle white list manca un aspetto per noi fondamentale», precisa Buzzetti.

Quale?

Era necessario prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione agli elenchi, ai fini dell'esercizio delle attività, per i fornitori e prestatori di servizi di cui noi stessi per primi usufruiamo. Del resto, l'esperienza relativa alle previsioni legi-

slative di white list non obbligatorie, ma facoltative, in Abruzzo non ha dato risultati significativi.

E infatti nelle aree colpite dal terremoto di maggio quella dell'iscrizione alle white list è prevista come *conditio sine qua non* per le imprese che operano nella filiera.

A maggior ragione era da prevedere l'obbligatorietà anche a livello nazionale. Tutto ciò avrebbe reso possibile una maggiore trasparenza. E ci avrebbe avvantaggiato perché per le nostre attività avremmo scelto in un novero di imprese di cui la Prefettura stessa avrebbe sancito la mancanza di infiltrazioni da parte della criminalità. Detto questo, tengo ancora a sottolineare che un grosso passo avanti c'è comunque stato.

Perché secondo lei non si è



Presidente Ance. Paolo Buzzetti

«La legge ha il merito di aver sancito il principio ma ora sono necessari interventi correttivi»

arrivati all'obbligatorietà delle white list?

Indiscutibilmente l'obbligatorietà rende necessario un maggiore sforzo di controllo da parte delle Prefetture. Credo che sia stato fatto un ragionamento legato ai mezzi e alle risorse in campo.

L'anticorruzione è legge. Per rivedere questo punto delle white list servirebbe un altro intervento normativo. Lo credete possibile?

L'esperienza degli ultimi tempi ci dimostra che c'è una continua manutenzione delle leggi. Ci auguriamo che il Governo accolga queste nostre esortazioni. Del resto il rischio è che tutto si risolva in un flop. Ed è un peccato, proprio ora che siamo arrivati al punto finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pmi «in gara» paga 30mila euro l'anno in documenti e cauzioni

Sempre più difficile e costoso candidarsi
Con il bando tipo più di 80 cause di esclusione

Valeria Uva

Trabuste, dichiarazioni, ceralacca e cauzioni il "conto" per partecipare alle gare di appalto per un'impresa può arrivare anche a 30mila euro l'anno. Un salto ad ostacoli tra timbri, autocertificazioni, fotocopie di bilanci, computi metrici che, secondo la stima del ministero per la Pubblica amministrazione supera i mille euro per singola gara di appalto, senza tante distinzioni tra appalti di lavori, servizi e forniture. E che va moltiplicato per 27, tante sono le occasioni di gara cui una azienda partecipa in media ogni anno: e così il conto totale si attesta a 30.294 euro.

Oneri pesanti che in complesso gravano per oltre 214 milioni (soltanto di "carta" da produrre) sui bilanci delle Pmi che vogliono conquistarsi una fetta delle commesse pubbliche, mercato ricco di 136 miliardi l'anno (dati Consip). Del resto, quanto sia tortuoso il percorso per concorrere alle gare lo dimostra anche l'ultima delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, quella sui bandi tipo. Un documento previsto dal primo decreto Sviluppo (Dl 70 del maggio 2011) e varato il 10 ottobre, con l'obiettivo di mettere nero su bianco gli oltre 80 errori sostanziali e formali in cui si può incappare nel candidarsi a un appalto e che costano l'esclusione già «al primo turno».

La determinazione n. 4/2012 dell'Autorità guidata da Sergio Santoro (non è ancora un vero e proprio modello fac simile di bando pronto all'uso) da un lato ricorda le cause di esclusione chiaramente indicate dalla legge (è fuori, ovviamente chi è condannato per reati contro la Pa, chi presenta false dichiarazioni

e così via in base al lungo elenco contenuto nell'articolo 38 del Codice dei contratti), dall'altro lato prova a chiarire anche le situazioni al limite, non chiaramente risolte dalla normativa. L'obiettivo è senz'altro ineludibile: il rispetto del principio di *par condicio* tra i concorrenti e di segretezza delle offerte. Principio che, però - come spesso capita in Italia - si traduce anche in adempimenti burocratici di cui a volte è arduo trovare il senso concreto e che, appunto, contribuiscono a far lievitare i costi di partecipazione agli appalti.

Qualche esempio: perché il concorrente deve presentare insieme alla sua offerta anche una dichiarazione in cui promette di

RICHIESTA SUPERFLUA

Non basta presentare l'offerta, serve una dichiarazione per accettare in modo esplicito le clausole del contratto

«accettare espressamente ogni condizione contrattuale»? Non è una premessa implicita nella stessa candidatura? Stesso discorso per il piano di sicurezza: va sempre accettato con una dichiarazione formale, anche se è chiaro che fa parte dei documenti di gara.

Su firme, sigle e controfirme, l'attenzione dei candidati, poi, deve essere massima: per l'Autorità la firma deve essere «leggibile», ma va bene anche la sigla (solo se contimbro); non basta quella sulla busta, va messa in calce ma «non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento». Nei raggruppamenti

tutti devono firmare (anche se hanno dato mandato alla capogruppo). Insomma basta una distrazione per restare fuori dalla porta della commessa. E, come chiariscono anche i bandi tipo, questi sono errori formali ma insanabili, che non possono essere risolti quindi con un'integrazione successiva.

Il peso e il costo di tutta questa burocrazia hanno spinto il Governo a correre ai ripari: proprio partendo dai costi evidenziati dal ministro Patroni Griffi è stata prevista dal primo Dl semplificazione la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici». Partirà dal primo gennaio e sarà gestita sempre dall'Autorità dei contratti. L'obiettivo, a regime, è di ribaltare l'onere della documentazione: l'ente appaltante dovrà chiedere tutti i certificati in possesso della Pa alla banca dati (si chiamerà «Avcpass»). Per le imprese il risparmio a regime sarà di 300 milioni l'anno. «La partenza sarà graduale - annuncia il consigliere dell'Autorità, Luciano Berarducci - pensiamo di rendere obbligatorio il sistema per servizi e forniture a partire dai 100mila euro, qualcosa di più per i lavori pubblici». In attesa di rendere telematico tutto il dialogo, l'Autorità chiederà alle amministrazioni di inviare i documenti cartacei. All'operatore resterà l'onere di presentare ancora alcuni documenti: la cauzione o la dichiarazione di presa visione dei luoghi. «Ma se lo vorrà potrà crearsi un proprio fascicolo virtuale da noi a cui le amministrazioni potranno accedere e questo ridurrà il numero di documenti da presentare». I costi del servizio saranno stabiliti a metà novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il conto per le aziende

1.112 euro

Costo di partecipazione a una gara
Spesa di un'impresa per documenti,
cauzioni e autocertificazioni

30.294 euro

Costo totale per le gare di una Pmi
Spesa da sostenere in un anno
per documenti e cauzioni

214 milioni

Spesa annua per le gare delle Pmi
Oneri che tutte le Pmi sostengono
per preparare i documenti di gara

2.800 euro

Oneri di documentazione
Spesa annua totale di una Pmi
solo per i documenti

300 milioni

Risparmi della banca dati
Da gennaio 2013 documenti
prelevabili dall'Autorità contratti

ATTENZIONE ALLE FORMALITÀ



Alcune cause di esclusione formali dettagliate nel bando-tipo varato con la delibera dell'Autorità di vigilanza sugli appalti n. 4 del 10 ottobre 2012

GLI ERRORI NELLA PREPARAZIONE DELLE BUSTE

Identificazione gara

Mancata indicazione del riferimento della gara a cui si vuole partecipare

Errori identificazione gara

Indicazione di elementi totalmente errati o generici che non consentono di assegnarlo alla giusta gara

Ceralacca

Mancata sigillatura del plico e delle buste interne con sistemi ermetici (ammessi ceralacca, piombo o striscia incollata)

Controfirma

Mancata controfirma su plico e buste interne (se richiesta dal bando)

Due buste separate

Escluso chi non separa e racchiude con due buste diverse l'offerta economica (prezzo) da quella tecnica (progetto)

GLI ERRORI SULLE FIRME

Firme sull'offerta

Mancanza della sottoscrizione dell'offerta sia sulla busta dell'offerta economica che su quella dell'offerta tecnica

Firma illeggibile o incerta

Esclusione per errori di firma o per mancanza della qualifica del sottoscrittore (busta con offerta tecnica e busta con offerta economica)

Firma non in originale

Escluso chi presenta una fotocopia

GLI ERRORI SULLE

DICHIARAZIONI NECESSARIE

Accettazione clausole

Mancanza di una dichiarazione di accettazione esplicita delle condizioni contrattuali

Sicurezza

Mancanza di dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza

Antimafia

Mancanza dell'accettazione espressa del protocollo di legalità

GLI ALTRI ERRORI FORMALI

Offerta a prezzi unitari

Escluso chi non specifica che il dettaglio dei prezzi non incide sull'importo totale che è fisso

Moduli ad hoc

Mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione appaltante per le offerte a prezzi unitari

Autocertificazione

Mancato rispetto delle modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive

L'Autorità di vigilanza. Il modello da seguire e le deroghe

L'ente che lancia la commessa adegua gli atti (con eccezioni)

Alberto Barbiero

Le amministrazioni che intendono bandire un appalto devono adeguarsi alle indicazioni dettate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con i bandi tipo.

Dal 10 ottobre la determinazione n. 4/2012 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione delle clausole a pena di esclusione, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Le amministrazioni devono elaborare dei bandi e dei disciplinari molto dettagliati e articolati, esplicitando in modo chiaro le clausole che fanno scattare obblighi specifici per i concorrenti e provocano l'esclusione in caso di mancato adempimento, in termini conformi al sistema delineato nel bando tipo.

Per le stazioni appaltanti è quindi necessario rivedere in modo accurato i format attualmente in uso. Nella fase attuale, sino alla futura emanazione dei modelli veri e propri da parte dell'Autorità, è necessario trasporre con cura nei propri bandi le indicazioni della stessa, facendo attenzione anche, al contrario, agli elementi che non possono in alcun modo causare l'esclusione dalla gara.

Per le imprese, invece, le linee guida dell'Avcp costituiscono i parametri di riferimento per valutare la compatibilità o meno delle clausole a pena di esclusione inserite nei bandi.

Ma non sempre i bandi tipo

sono pienamente e direttamente applicabili: esistono deroghe ed eccezioni.

Non tutti gli appalti comportano l'utilizzo di tutte le clausole: ad esempio, la soglia di sbarramento qualitativo sarà applicabile solo alle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il sopralluogo negli appalti di servizi può non essere necessario.

I bandi tipo discendono da una combinazione di due norme (articolo 46, comma 1-bis e articolo 64, comma 4-bis) del Codice dei contratti pubblici che non rientrano tra quelle applicabili ad alcune categorie di appalti (ad esempio servizi sociali, culturali, legali, di ristorazione) elencati

nell'allegato IIB.

La giurisprudenza consolidata in questi anni ha infatti evidenziato come per queste tipologie le disposizioni della parte II del Codice (tra cui i bandi tipo) si applichino solo in caso di esplicito richiamo. Anche se anche questi contratti devono comunque essere aggiudicati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e pertanto non è ipotizzabile che per essi l'amministrazione inserisca negli atti di gara clausole non coerenti con le linee di principio indicate dall'Autorità nella determinazione n. 4/2012 (che garantisce proprio la massima concorrenza).

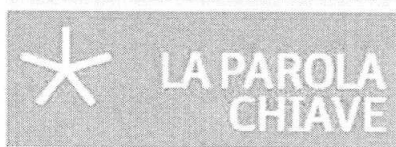
Analoghe valutazioni possono essere fatte per le procedure di consultazione sviluppate per gli acquisti in economia.

Il comma 4-bis dell'articolo 64 del Codice ammette per le stazioni appaltanti anche la possibilità di derogare al bando tipo, ma richiede che motivino espressamente le ragioni della deroga, esplicitandole nella determinazione a contrarre.

Le deroghe ipotizzabili possono essere peraltro limitate a poche fattispecie, in quanto le previsioni normative sulle cause di esclusione dalla gara in caso di inosservanza dell'obbligo devono essere applicate.

La motivazione di deroga dai bandi tipo, inoltre, dovrà essere esplicitamente dichiarata negli atti regolativi della gara, evidenziando le ragioni eccezionali che comportano la deroga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Stazione appaltante

● Sono stazioni appaltanti gli enti che affidano un contratto d'appalto pubblico, di lavori, servizi o forniture. Per il Codice dei contratti sono amministrazioni aggiudicatrici le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e quelli territoriali; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni e consorzi costituiti da questi soggetti.

Le tutele ai lavoratori. Quando scatta l'obbligo di iscrizione e contribuzione

I vincoli verso gli enti bilaterali richiedono un confine certo

Le dinamiche che interessano la contrattualistica non esplicano i propri effetti soltanto tra i diversi livelli di negoziazione ma - data l'ampiezza del loro raggio d'azione - toccano anche altri capitoli del rapporto di lavoro, con effetti diretti sulle prestazioni a favore dei lavoratori.

È il caso del sistema della bilateralità e del ruolo che questi organismi hanno assunto nella recente evoluzione sindacale, con l'attribuzione di compiti sempre più trasversali e complessi: peraltro, la stessa riforma del lavoro ha affidato agli enti bilaterali la costituzione e la gestione dei fondi di solidarietà funzionali all'erogazione delle tutele in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori im-

piegati in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Se in questa ipotesi l'obbligatorietà dell'adesione ai fondi è stata prevista dalla norma, si pongono invece alcune criticità interpretative sul rispetto delle clausole contrattuali sugli enti bilaterali e, di conseguenza, sull'obbligo di iscrizione e di contribuzione: dibattito che tira in ballo valutazioni più ampie sull'efficacia soggettiva dei contratti collettivi.

Il confine sulla natura vincolante o meno è molto labile e gli orientamenti giurisprudenziali e di prassi hanno tracciato come discriminante la valenza «obbligatoria» o «normativa» delle clausole contrattuali.

Sarebbe però auspicabile un intervento del legislatore, volto a definire in maniera puntua-

le i confini della bilateralità, per contemperare i bisogni sociali dei lavoratori con l'esigenza di contenere i costi economici delle imprese.

Secondo la giurisprudenza prevalente, solo la parte normativa del Ccnl (il complesso di disposizioni dirette a regolare i diversi aspetti del rapporto di lavoro) è suscettibile di efficacia generale, mentre il sistema di regole obbligatorie (che regolamentano le relazioni dei soggetti stipulanti gli accordi) è vincolante per i soli datori di lavoro associati alle organizzazioni datoriali che hanno siglato le intese.

In questo senso si sono espressi sia il ministero del Lavoro (con l'interpello n. 7573/2006, riferito al welfare aziendale, e con le circolari n. 4/2004 e n. 30/2005) sia l'Inps (circolare n. 74/2005) e la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro (parere n. 2/2007). Con la nota 80/2010 e con la circolare 43/2010 il Lavoro è invece tornato sull'argomento dell'iscrizione agli enti bilaterali per stabilire l'efficacia vincolante delle disposizioni del Ccnl se statuiscono un diritto di carattere retributivo.

In gioco ci sono il principio costituzionale di libertà negativa di associazione sindacale e le possibili conseguenze dell'inadempimento in capo al datore di lavoro: eventuali richieste di risarcimento del danno da parte dei lavoratori che, se non iscritti ai sistemi bilaterali integrativi, possono aver perso prestazioni; riflessi sul riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dall'articolo 10 della legge 30/2003, subordinati all'integrale rispetto degli accordi e dei Ccnl; possibile intervento in chiave sanzionatoria da parte degli organi ispettivi che rilevano il mancato assolvimento dell'obbligo contrattuale.

A.R.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debiti commerciali. Obbligo di versamento a 30-60 giorni e tassi maggiorati per i ritardi solo sui contratti dal 2013

Il pagamento si scontra col Patto

Via libera al Dlgs sui termini ridotti - Da gennaio vincoli estesi ai mini-enti

Patrizia Ruffini

Interessi di mora con tasso Bce maggiorato dell'8% per i pagamenti oltre il termine e rimborso obbligatorio delle spese di recupero; sono alcune delle novità che andranno seguite per i pagamenti dei contratti stipulati dalle Pa dal 1° gennaio 2013 (non si estendono retroattivamente ai contratti già conclusi). Le nuove regole sono arrivate la scorsa settimana, con l'approvazione del Dlgs di recepimento della direttiva europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011. L'ambito di applicazione, come per il Dlgs legislativo 231/2002 con cui il nostro Paese aveva attuato la precedente direttiva, è riferito alle transazioni commerciali, cioè ai contratti che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

I pagamenti nei contratti stipulati dalla Pa dovranno prevedere

termini di regola non superiori a 30 giorni; che potranno essere portati al massimo a 60, se le parti concordano per iscritto e se ciò risulta oggettivamente giustificato dal contratto o da particolari circostanze.

Per disincentivare i ritardi è previsto l'obbligo di corrisponde-

LE NUOVE REGOLE

Impossibile inserire clausole che allungano i tempi, o modificano la data di fattura. Obbligo di riconoscere anche i micro-interessi

re interessi legali di mora, a un tasso minimo che non può essere inferiore al tasso Bce maggiorato dell'8%; gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Fra le conseguenze negative del ritardo è stato inserito anche il diritto del creditore al risarcimento dei costi amministrativi e interni di recupero del credito, che sono forfettizzati in 40 euro, salvo la prova di maggiori costi; anche questo rimborso, come gli interessi, va corrisposto senza che sia necessaria la costituzione in mora e indipendentemente dalla dimostrazione di aver sostenuto costi.

Sono nulle per legge, senza ammissione di prova contraria in quanto considerate gravemente inique, le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora e nei contratti della Pa la clausola relativa alla predeterminazione o modifica della data di ricevimento della fattura. Inoltre si presume gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento dei costi di recupero del credito. Tra le novità viene meno l'esclusione delle richieste di interessi inferiori a 5 euro. Nei casi di pagamenti a rate, gli interessi e il risarcimento maturano dalle singole rate scadute.

La tutela della tempestività dei pagamenti è da tempo presente negli interventi del legislatore, ed ha già ispirato numerose misure a carico delle amministrazioni pubbliche. Va ricordato innanzi tutto l'obbligo imposto a tutte le Pa di adottare, entro il 31 dicembre 2009 le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

Relativamente al Patto di stabilità, con il cosiddetto visto di compatibilità monetaria, il funzionario che adotta provvedimenti con impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

I paletti

01 | PATTO DI STABILITÀ

A bloccare i pagamenti è spesso la decisione di impegni di spesa che poi non trovano capienza nei limiti imposti dal Patto. Dal 1° gennaio prossimo i vincoli del Patto di stabilità saranno estesi ai Comuni fra mille e 5 mila abitanti

02 | RESPONSABILITÀ

Le norme impongono ai funzionari di non firmare atti di spesa che non trovino capienza nei limiti ai pagamenti consentiti dal Patto di stabilità

03 | PROGRAMMAZIONE

Obbligatoria per tutti la definizione di un piano dei pagamenti che rispetti il Patto

(articolo 9, comma 1, del DL 78/2009). In sostanza, l'obbligo di verificare la compatibilità della spesa con i limiti previsti dal Patto è finalizzato a prevenire l'insorgenza di spese e quindi di contratti da cui scaturiscano pagamenti non compatibili con i vincoli del Patto stesso. A ciò si aggiunge la necessità di programmazione dei pagamenti, altro strumento utile al raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità da parte delle Pa. Patto di stabilità che dal 1° gennaio 2013 sarà esteso per la prima volta anche ai Comuni con popolazione compresa fra mille e 5 mila abitanti, ai quali si raccomanda quindi di adottare da subito, qualora non lo avessero già effettuato, la programmazione degli incassi e dei pagamenti ed il visto di compatibilità monetaria, la cui mancanza è fonte di responsabilità amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aeroporto, oggi la firma della convenzione

Comiso. Un punto fermo che mette fine ad anni di attesa e promette l'apertura dello scalo entro i prossimi 5 mesi

LUCIA FAVA

COMISO. Oggi si firma. Finalmente la giornata che il territorio attendeva da tempo è arrivata. Questa mattina alle 10,30 presso l'ufficio di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, sarà siglata dalle parti in causa (Enav, Comune di Comiso e Soaco) la convenzione per i servizi di assistenza al volo. Da questo momento ci vorranno 5 mesi esatti per l'apertura dell'aeroporto di Comiso. Da oggi, quindi, si volta pagina e si mette finalmente un punto fermo su una vicenda lunga e complessa che si

trascinava da quasi due anni. Senza la convenzione non potevano arrivare a Comiso gli uomini radar e non potevano quindi atterrare e decollare aerei nella pista del Magliocco.

Si sarebbe potuto procedere ugualmente con lo start up, mediante sistemi alternativi, come l'Afis, più veloci ed economici ma sgraditi a diverse compagnie aeree e poco sicuri. Adesso lo scalo comisano può partire, invece, con tutte le carte in regola. L'obiettivo, certo, resta sempre quello di ottenere l'inserimento di Comiso nell'accordo di programma quadro, per avere i servizi Enav a carico dello Stato, come avviene per gli altri scali italiani. Ma intanto si parte. Per i pri-

mi due anni i fondi ci sono: i 4 milioni e mezzo di euro stanziati dalla regione siciliana e già nella tesoreria del comune di Comiso. Sabato la Banca Agricola ha rilasciato la fideiussione che era stata richiesta da Enav a garanzia del pagamento del primo biennio.

Se Comiso sarà inserito tra gli aeroporti di interesse nazionale, la parte dei fondi non utilizzata per i servizi Enav potrà essere impiegata per lo scalo. Ci sono voluti tavoli prefettizi, viaggi romani, scioperi della fame e manifestazioni del territorio, ma adesso tutto sembra procedere per il verso giusto. Il peggio è passato, ora parte la corsa contro il tempo per rendere operativo il Magliocco per Pasqua 2013. Ci sono ancora delle procedure che vanno ultimate, passaggi che vanno definiti, ma si sta lavorando alacremente per superare tutti i piccoli ostacoli che si frappongono al decollo. Niente, in ogni caso, che faccia presagire a nuovi intoppi o perdite di tempo. Alla riunione che metterà la parola fine sulle tribolazioni del territorio saranno presenti: il sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano; il presidente e l'Ad Soaco, Rosario Dibennardo e Giuseppe Ursino; l'Au dell'Enav, Massimo Garbini; il presidente dell'Enac, Vito Riggio; un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza delle Regione siciliana.

AEROPORTI**Scalo di Comiso:
oggi si firma
l'intesa con l'Enav**

●●● Potrebbe cominciare da oggi il conto alla rovescia per l'apertura dell'aeroporto di Comiso. Alle 10.30, al ministero dei Trasporti, è prevista la firma della convenzione con l'Enav per il servizio di assistenza al volo. Saranno presenti il sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano, e il presidente di Soaco, la società che gestisce lo scalo, Rosario Dibennardo. Con la firma della convenzione, si stabiliranno anche i tempi di apertura dello scalo: entro 50 giorni, anziché 180, perchè è stato deciso di accelerare la procedura.

Arriva una schiarita per i malati di Sla: i fondi saranno nuovamente disponibili

Legge di stabilità, cercansi risorse per la sforbiciata del cuneo fiscale

Imu: aumenti del 200%. Brunetta: l'imposta si può abolire nel 2014

Giovanni Innamorati

ROMA

L'intesa trovata giovedì tra il governo e la maggioranza per riscrivere la parte fiscale della legge di stabilità deve ora tradursi in norme ed articoli.

È quello che si tenterà di fare da oggi, quando la commissione Bilancio della Camera inizierà la maratona sugli emendamenti al provvedimento, non prima di un incontro tra il ministro Vittorio Grilli e i relatori.

Al centro del confronto la ricerca di nuove risorse destinate al taglio del cuneo fiscale, da trovare con una sforbiciata delle cosiddette tax expenditures, ovvero i sussidi fiscali.

E sempre da oggi, ma nell'aula della Camera, il governo dovrà affrontare il decreto sui costi della politica, con due delicate norme su Equitalia e sul terremoto in Emilia.

Giovedì governo e maggioranza hanno concordato di sovrapporre al taglio delle due aliquote più basse Irpef per



Il ministro Grilli

evitare l'aumento dell'aliquota Iva del 10% e la retroattività del taglio a detrazioni e deduzioni. I risparmi da questa nuova impostazione, circa un miliardo, andrebbero all'abbattimento del cuneo fiscale sul lato dei lavoratori nel 2013.

Ma le ricette dei due relatori, Renato Brunetta (Pdl), che ieri ha ipotizzato la cancella-

zione dell'Imu sulla prima casa dal 2014 (Confedilizia ha stimato per l'imposta aumenti anche del 200% con il saldo), e Pier Paolo Baretta (Pd) si dividono: il primo vorrebbe convogliare questi soldi sul capitolo dei salari di produttività, mentre il secondo punta sull'aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente o anche per i carichi familiari, come suggerisce il relatore alla legge di Bilancio, Amedeo Ciccanti (Pd).

Altro punto è la ricerca di ulteriori risorse, a partire da una revisione delle tax expenditures. Si tratta di 720 voci per complessivi 253 miliardi, censiti un anno fa dall'attuale sottosegretario Vieri Ceriani. Di questi miliardi oltre 80 sono blindati, perché fanno parte della stessa struttura impositiva (le detrazioni per familiari a carico, per lavoro dipendente, ecc) o perché servono a evitare la doppia imposizione o perché attuano principi costituzionali.

Comunque sia una ricognizione voce per voce è fattibile e i tre relatori hanno chiesto al

Tesoro di effettuarla. Ma alla fine è possibile che ci si limiti ad accendere il faro solo sulle detrazioni riguardanti le imprese di cui si è occupato l'economista Francesco Giavazzi su mandato del premier Mario Monti. Baretta propone che quei risparmi rimangano al sistema delle imprese ma sotto forma di credito di imposta per la ricerca e l'innovazione, come ha chiesto Confindustria.

Altra questione sono la franchigia di 250 euro e il tetto di 3.000 euro alle detrazioni. La loro eliminazione dalla legge di stabilità costa rispettivamente 600 e 300 milioni.

I relatori hanno chiesto al Tesoro di fare una ricognizione per trovare fondi anche a questa esigenza.

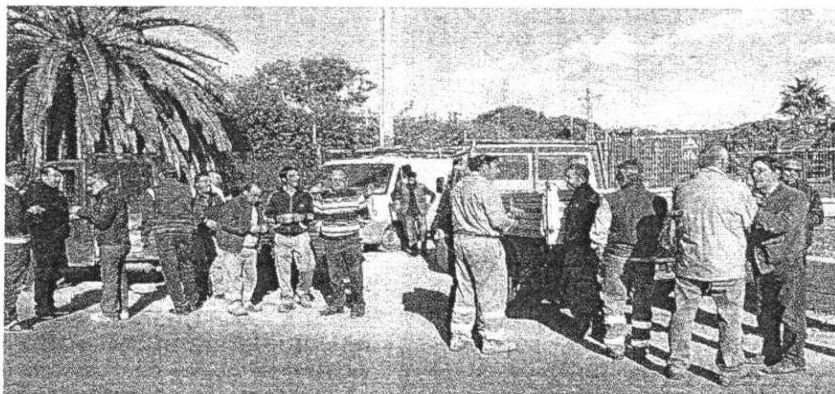
Una schiarita arriva invece per quanto concerne i malati di Sla. Ciccanti e il deputato del Pd Lino Duilio hanno già presentato due emendamenti, su cui ci sarebbe l'assenso del governo.

Le risorse arriverebbero dal Fondo di 900 milioni di Palazzo Chigi.

Lo Bello ottimista sul prossimo impegno del governatore

Sullo sblocco dei fondi strutturali sarà utile la missione a Bruxelles

PALERMO. Le imprese siciliane al nuovo presidente della Regione Rosario Crocetta chiedono «diverse cose, ma prima di tutto trasparenza sui conti e sull'attività della Pubblica Amministrazione». Ne parla il vicepresidente di Confindustria, Ivan Lo Bello, commentando l'annuncio di Crocetta di una "missione" a Bruxelles per chiedere lo sblocco dei fondi strutturali. Lo Bello spiega che si tratta della «cosa giusta da fare». «In questo momento credo che siano gli unici soldi in grado di arrivare con una certa tempestività», prosegue. «Come siciliani dobbiamo augurarci che la missione abbia successo - afferma ancora l'ex presidente di Confindustria Sicilia -. Fra l'altro Crocetta è europarlamentare, sta per lasciare la cari-



Una delle tante manifestazioni di protesta per il lavoro

ca ma immagino che in questi anni avrà sviluppato un patrimonio di relazioni che dovrebbero facilitare la missione. I soldi dovrebbero servire a impiantare una vera politica di sviluppo anche se i problemi non mancano».

Lo Bello fa riferimento «al cofinanziamento regionale e all'anticipazione dei fondi perché Bruxelles paga a consuntivo. Per trovare queste risorse è necessario tagliare subito sprechi e inefficienze non più sostenibili». «